



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Benevento**  
**Giudice Unico dott. Pietro Vinetti**

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a n.RG.3062 /2008 , avente ad oggetto Contratti bancari, ad istanza di

Curatela del Fallimento EDIL 2000 s.r.l. in persona del curatore leg. rappr. p.t. , rappr. e dif. dall'avv.DE LONGIS ANDREA, giusta procura a margine comparsa di riassunzione di giudizio interrotto, presso cui el.mente domicilio

attore

e

in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. \_\_\_\_\_, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, presso cui el.mente domicilio

convenuto in riconvenzione

**§ § §**

All'udienza del 16/6/2016 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi. Il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art.190 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società istante, all'epoca dell'introduzione del giudizio ancora *in bonis*, conveniva in giudizio l'istituto di credito resistente perché fosse rideterminato, previa declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della clausola di commissione di massimo scoperto, nullità degli interessi applicati eccedenti i valori del tasso soglia e fenomeno di antergazione e postergazione fittizia delle valute, il saldo contabile del rapporto di apertura di credito in c/c n.1951 nonché dei conti anticipi nn.8333 e 8334 intrattenuti dalla società istante presso la banca convenuta, alla data del 31/3/2008, con condanna di quest'ultima alla restituzione in favore della società attrice delle somme indebitamente conteggiate dalla banca.

Resisteva l'istituto di credito convenuto, contestando la fondatezza della domanda avversaria, eccependo in particolare l'avvenuta prescrizione del credito per mancata contestazione degli estratti conto e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti di EDIL 2000 per €.133.720,00 per 16 RI.BA anticipate e insolute; la Banca chiedeva ancora condannarsi la controparte al pagamento del saldo di c/c n.420.1951 al



1/10/2008 pari a €3.604,01, oltre alla restituzione degli interessi creditori capitalizzati a favore del correntista. La banca convenuta contestava anche la titolarità passiva con riferimento al conto anticipi 8333 per essersi quest'ultimo estinto in data antecedente al 1/6/2002, cioè prima della fusione di

(parte convenuta non specifica tuttavia la data di estinzione precisa del conto anticipi in discussione né la documenta).

Veniva svolto in corso di causa accertamento contabile.

È ormai pacifico in giurisprudenza – Cass. SS.UU. n.24418/2010, che, con riferimento al destino delle clausole anteriori all'adeguamento di cui alla delibera CICR del 9.2.2000 conseguita all'entrata in vigore dell'art.25 d.lgs. 342/1999 come vigente a seguito dell'intervento della Consulta (sent. 425/2000), ha escluso ogni legittimità alla capitalizzazione degli interessi, anche annuale – che l'uso negoziale (e non normativo) della capitalizzazione degli interessi, praticato dalle banche sino alla delibera CICR predetta, costituisca pattuizione nulla per violazione dell'art.1283 c.c.. La nullità della pattuizione in argomento fonda il diritto del correntista di riliquidazione del saldo, tenendo conto delle somme corrisposte indebitamente in eccesso in favore della banca entro il termine di prescrizione decennale, termine da computarsi dall'estinzione del rapporto per le rimesse ripristinatorie e dai singoli pagamenti per le rimesse solutorie (Cass. SS.UU. sent. 24418/2010). Giova evidenziare che ove la banca documenti di essersi adeguata alle direttive CICR del febbraio 2000, legittimamente da tale adeguamento avrà proceduto alla capitalizzazione degli interessi nelle forme pattuite, ove prevista in condizioni di reciprocità, ovvero anche per gli interessi creditori per il correntista.

Altrettanto pacifico è che l'omessa impugnativa degli estratti di conto corrente non precluda al correntista di far valere le proprie doglianze nel merito rispetto alla nullità di singole appostazioni, non potendo l'acquiescenza all'estratto valere a sanare il vizio genetico che fonda la pretesa della banca (cfr. Cass. sent. n.17679/2009; n.23971/2010).

La banca convenuta ha documentato per i rapporti in disamina le convenzioni scritte intervenute solo a far data dal 16/9/1996, non anche per il periodo precedente dal 1/1/1992 al 15/9/1992, e solo a far data dal 13/10/2004 l'adeguamento per iscritto nelle forme prescritte alle disposizioni della circolare CICR.

Va, pertanto, dichiarata la nullità delle appostazioni relative alla capitalizzazione degli interessi sino al 13/10/2004 (solo da tale ultima data vi è stato l'adeguamento alla delibera CICR sino alla fine del rapporto) nonché nullo il saggio degli interessi



debitori in concreto applicato, superiore a quello legale e non pattuito per iscritto (art.1284 c.c.) sino al contratto del 16/9/1996, dovendo applicarsi per il periodo precedente a tale ultima data, quanto a interessi, i criteri normativi, difettando pattuizioni scritte.

Deve pertanto condividersi l'operato svolto dal consulente tecnico nominato, che ha tenuto conto delle convenzioni scritte, applicando la normativa legale per il periodo precedente, e verificato, poi, come solo da una certa data (ottobre 2004) l'istituto bancario si fosse adeguato ai criteri di cui alla delibera CICR (così procedendo al computo anche della capitalizzazione degli interessi ma pattuiti in condizioni di reciprocità).

Deve ancora ritenersi correttamente escluso dal computo quanto indicato nei propri estratti contabili dalla banca per le c.d. valute fittizie. Correttamente il consulente nel proprio conteggio ha espunto tali voci, mentre ha conteggiato, solo dalla pattuizione per iscritto, gli addebiti per commissione di massimo scoperto.

Parte attrice denuncia, poi, l'applicazione in concreto in proprio danno di interessi usurari. Il consulente tecnico d'ufficio ha, sul punto, escluso l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi usurari ad eccezione dei periodi II trimestre 1997-I trimestre 1998, il II trimestre 2002 e dal II trimestre 2003 alla fine del rapporto quanto al c/c 1951 e per il conto anticipi 8334 dal I trimestre 2005 alla fine del rapporto, mentre l'istante, allegando sentenza di non doversi procedere nei confronti del direttore della filiale della Banca Popolare di Ancona per i medesimi fatti per cui è causa, nella quale tuttavia si rende conto della rilevazione dell'effettivo superamento del tasso soglia per diversi periodi del rapporto, rivendica la bontà dell'operato tecnico del consulente della Procura della Repubblica che non avrebbe tenuto conto delle circolari della Banca d'Italia. In effetti, dalla lettura della relazione del consulente della Procura, è evidente che anche quest'ultimo ha applicato i medesimi criteri di computo del ctu nel presente giudizio, facendo tuttavia due ipotesi di calcolo, una prima applicando i valori riportati dagli estratti conto, e una seconda nella quale per il conteggio del rapporto ha previamente espunto capitalizzazione interessi, cms, valute fittizie, rideterminando il saldo degli estratti conto.

*“Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento*



dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo cod. proc. pen.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale." (Cass. sent. n.22883/2007): la statuizione penale prodotta da parte attrice non può ritenersi pertanto vincolante ai fini dell'accertamento richiesto.

La seconda soluzione prospettata dal consulente della Procura non appare condivisibile: la valutazione, infatti, circa l'usurarietà della convenzione non scritta relativa al tasso di interesse praticato dalla banca non può prescindere dalle condizioni contrattuali complessivamente praticate dalla stessa ai fini della determinazione del saldo periodico. Il riconteggio di quest'ultimo, eliminando tutte le voci contabilizzate dall'istituto di credito, prima del computo del tasso di interesse, deve ritenersi conduca all'utilizzo di un dato incoerente per la verifica delle condizioni contrattuali convenute in concreto e per il vaglio delle stesse ai fini del superamento del tasso soglia.

L'accertamento contabile è stato integrato, a seguito di ordinanza dello scrivente istruttore, mediante precisazione da parte del ctu nominato nel presente giudizio del criterio di computo applicato in concreto per i periodi di rilevato superamento del tasso soglia usura. Il consulente ha precisato come il superamento del tasso soglia non sia stato determinato al momento della stipula dei vari contratti intervenuti, ma come, comunque, il superamento sia avvenuto ad opera di appostazioni in concreto variabili (per esempio, "l'aliquota della CMS applicata sul massimo saldo negativo oppure le spese sulle singole operazioni") e variate nel corso del rapporto, così integrandosi una ipotesi di usura sopravvenuta, determinata in concreto da variabili non previste in via anticipata in contratto. Conseguenza della natura sopravvenuta dell'usurarietà del tasso d'interesse è la riconduzione dello stesso entro i valori soglia previsti per i periodi in considerazione, dovendo quindi condividersi il prospetto C) redatto dal ctu, senza prescrizione e considerando l'usura sopravvenuta.

I saldi contabili dei rapporti intercorsi tra le parti vanno pertanto così determinati:

RISULTANZA FINALE C/C 1951	350.301,93
SALDO C/C 8333 RIELABORAZIONE	-19.827,70



SALDO C/C 8334 RIELABORAZIONE -221.091,92

Posizione complessiva a credito Curatela Edil 2000 srl: 109.382,31.

Non può però essere accolta la domanda svolta da parte attrice di condanna della banca al pagamento della somma individuata come saldo attivo: alla data di proposizione della domanda, e allo scadere del primo termine ex art.183 co.VI c.p.c. (termine ultimo per le allegazioni in fatto), infatti, nelle allegazioni della parte istante è dato desumere che il rapporto di conto corrente era ancora in essere e non chiuso, non potendo pertanto pretendersi la condanna al pagamento della somma del saldo come liquidato, non conoscendosi i movimenti bancari successivi rispetto a quelli esaminati. Difetta, per l'esperibilità della ripetizione d'indebito, infatti, il presupposto fattuale del pagamento ingiustificato, qualificabile come tale solo al momento della chiusura del conto.

Va dichiarata, pertanto, la nullità degli addebiti da parte della banca convenuta delle somme pretese a titolo di interessi anatocistici, competenze per valute fittizie e cms e determinato il saldo contabile al 31/3/2008 come sopra quantificato.

La domanda attorea va nel resto rigettata.

Va poi delibata la domanda riconvenzionale svolta dall'istituto di credito convenuto. Le ricevute bancarie insolute, come tali dedotte dalla Banca convenuta, non sono state prodotte in atti, non fornendo pertanto alcun conforto probatorio alla relativa pretesa. Per quanto concerne il saldo contabile del conto 1951 valga quanto già sopra osservato.

La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.

Spese per metà compensate, in ragione del ridotto accoglimento della domanda attorea e del rigetto della riconvenzionale del convenuto, dovendo la residua netà gravare sulla parte convenuta soccombente, liquidata come in dispositivo ex d.m.55/2014 (ss.uu.17405/2012) scaglione sino €.260.000,00, valori medi. Spese di ctu a carico definitivo di parte convenuta, con diritto della curatela a ripetere a carico della controparte quanto a tale titolo anticipato in corso di causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

- Dichiarare la nullità degli addebiti da parte della banca convenuta delle somme pretese a titolo di interessi anatocistici, competenze per valute fittizie e cms nei limiti di cui in parte motiva e determina il saldo contabile al 31/3/2008 come di seguito: RISULTANZA FINALE C/C 1951 350.301,93; SALDO C/C 8333



RIELABORAZIONE -19.827,70; SALDO C/C 8334 RIELABORAZIONE -  
221.091,92; Posizione complessiva a credito Curatela Edil 2000 srl:  
109.382,31;

- Rigetta nel resto la domanda attorea;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Dichiara compensate per metà spese e competenze di lite tra le parti e condanna . al pagamento in favore di Curatela del Fallimento Edil 2000 s.r.l. della residua metà di spese e compensi di lite, che liquida in €518,00 per spese, €6.715,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre a quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu.

Così deciso in Benevento, li 16/6/2016

*Il Giudice dr. Pietro Vinetti*

